



Lunedì, 18 dicembre 2017

Abrogazione della scheda carburante dal 1° luglio 2018

Un emendamento approvato al Ddl. bilancio prevede l'acquisto di carburante con soli mezzi tracciabili

Nell'ambito delle misure relative al contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti, un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al Ddl. di bilancio 2018 prevede, a decorrere **dal 1° luglio 2018**, l'obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con **mezzi di pagamento tracciabili**, abrogando contestualmente la disciplina relativa alla scheda carburante.

In particolare, sarebbe prevista l'introduzione all'art. 164 del TUIR del nuovo comma 1-*bis*, in base al quale le spese per carburante per autotrazione sarebbero **deducibili**, nella misura di cui al comma 1, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605.

Parallelamente, ai fini IVA, sarebbe prevista l'introduzione all'art. 19-*bis*1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 – in base al quale l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore (...) è ammessa in **detrazione** nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore – del seguente periodo: "L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". In altri termini, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, l'acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante **carte di credito, bancomat** o carte prepagate.

Sulla base delle suddette disposizioni, sembrerebbe quindi che i soggetti passivi IVA che effettuano i pagamenti mediante mezzi diversi (es. contanti) non potranno più detrarre l'IVA né dedurre il costo relativo all'acquisto del carburante.



Studio Denti & Associati
Consulenza aziendale - Tributaria - del Lavoro

Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 Nuoro 08100
+39 0784 33414

Viene altresì disposta l'abrogazione del DPR 444/97, recante l'attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura); dal 1° luglio 2018 sarebbe quindi **abrogata la scheda carburante**.

Del resto, già attualmente il comma 3-*bis* all'art. 1 del DPR 444/97 (introdotto dall'art. 7 comma 2 lett. p) del DL 70/2011), in deroga all'ordinaria disciplina, prevede l'esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 comma 6 del DPR 605/73.

Secondo le nuove disposizioni, inoltre, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la **fattura elettronica**.

Credito d'imposta per i distributori di carburante

Per gli esercenti impianti di distribuzione carburante sarebbe poi previsto un credito d'imposta pari al **50%** del totale delle **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai suddetti operatori finanziari, fermo restando il rispetto del Regolamento UE 1407/2013 relativo al regime "de minimis".

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Per informazioni Vi invitiamo a prendere contatto con il nostro Studio.

Studio Denti & Associati
Rag. Franco Denti